



## Presidente

Omissis

### Oggetto

Quesito in merito all'obbligo di inserire nel programma biennale dei servizi delle forniture una concessione per il servizio di gestione della piscina comunale senza costi a carico dell'ente

Con riferimento al quesito posto con nota acquisita al prot. Autorità n. 10449 del 7 febbraio 2023, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 26 luglio 2023 ha deliberato di comunicare quanto segue.

Si rappresenta, innanzitutto, che la norma in vigore alla data di presentazione dell'istanza era il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nell'ambito di tale decreto legislativo, l'adozione dei programmi biennali degli acquisti è disciplinata dall'articolo 21, nonché dal correlato decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"*.

L'articolo 21 comma 1 del d. lgs. 50/2016 impone alle amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e i relativi aggiornamenti annuali, senza specificare la tipologia di contratto mediante il quale tali acquisti vengono effettuati, ossia se con appalto o concessione. Di conseguenza, entrambe le tipologie di contratto devono essere inserite nella programmazione. Ne è riprova il fatto che nell'ambito del programma le amministrazioni devono individuare anche i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati (articolo 21 comma 6 d. lgs. 50/2016).

Con riferimento al valore del contratto da inserire in programmazione, l'articolo 21 comma 6 del d. lgs. 50/2016 prevede che il programma biennale contenga gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Codesto Comune ha ritenuto di non dover inserire la concessione nel programma, atteso che per la stessa non prevede di sostenere alcun costo. Tuttavia, il valore da considerare per valutare l'inserimento o meno nel programma non è il costo a carico dell'amministrazione ma il valore complessivo unitario della concessione, calcolato ai sensi dell'art 167 comma 4 del decreto legislativo 50/2016.

La concessione in esame, pertanto, deve essere inserita nel programma biennale avendo un valore complessivo stimato, per tutta la durata del contratto, ben superiore al valore di 40.000,00 euro.

L'obbligo di redigere il programma sorge anche a fronte di un solo acquisto che rientra nella fattispecie indicata, pertanto codesto Comune, anche se non ha precedentemente adottato il programma per mancanza di acquisti da effettuare, è tenuto a farlo con riferimento all'anno nel quale intende avviare la procedura di affidamento del contratto.

Secondo l'articolo 6 comma 8 del d.m. 14/2018, le amministrazioni devono indicare nel programma biennale, per ogni singolo acquisto, l'annualità nella quale intendono dare avvio alla procedura di affidamento ovvero intendono ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore (al fine di consentire il raccordo con la pianificazione delle attività di questi ultimi).

Per gli acquisti sopra al milione di euro vi è anche l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 21 comma 6 del d. lgs. 50/2016.

Nel programma l'amministrazione deve fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica (art. 6 comma 9) compilando le schede di cui all'allegato II al d.m. 14/2018.



Con particolare riferimento all'importo da indicare, l'articolo 6 comma 5 del d.m. 14/2018 stabilisce che *"nel programma biennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime"*. L'importo deve essere indicato secondo quanto richiesto dalle schede sopra menzionate.

Nella compilazione delle schede del programma bisogna anche dare evidenza delle risorse acquisite mediante apporto dei capitali privati. In particolare, nell'ambito delle fonti di finanziamento, i vantaggi finanziari conferiti al concessionario devono essere inquadrati quali risorse pubbliche, gli introiti derivanti dai canoni quali apporto di capitali privati.

Il programma biennale deve essere approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di codesto Comune, secondo le norme che ne disciplinano la programmazione economico-finanziaria. Di conseguenza, nella redazione del proprio bilancio codesto Comune dovrà tenere conto della concessione e delle entrate da essa generate.

In aggiunta, si evidenzia che l'articolo 7 comma 9 del d.m. 14/2018 dispone che un servizio non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. La medesima norma stabilisce che un servizio non inserito nella prima annualità del programma può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco.

In ogni caso, la norma impone di adeguare il programma biennale precedentemente approvato, aggiornandolo mediante la procedura di modifica (articolo 7 comma 8 d.m. 14/2018).

Infine, tenuto conto che, dopo la presentazione dell'istanza da parte di codesto Comune, il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016 è stato sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, efficace dal primo luglio 2023, si forniscono alcune indicazioni riferite a tale norma.

Nell'ambito del decreto legislativo 36/2023 la programmazione è disciplinata dall'art. 37 (ad eccezione del comma 4 sospeso fino al 31 dicembre 2023) e dall' allegato I.5 (che riproduce, in buona sostanza, le disposizioni del d.m. 14/18). Tali norme devono essere applicate per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

Il nuovo codice ha reso la programmazione degli acquisti di beni e servizi triennale invece che biennale ed ha alzato il valore minimo degli acquisti da ricomprendere nella programmazione (cfr. art 37 co. 3 che richiama l'art. 50, co. 1 lett. b). Tale ultima circostanza risulta comunque irrilevante nel caso di specie, trattandosi di una concessione di importo ben maggiore rispetto a quello minimo a partire dal quale è obbligatorio l'inserimento in programmazione.

Per il resto, le considerazioni sopra svolte con riguardo al d. lgs 50/2016 possono essere riproposte nell'ambito dell'applicazione del d. lgs 36/2023 e del relativo allegato I.5.

Per tutto quanto esposto, si segnala che codesto Comune è tenuto ad approvare il programma degli acquisti di forniture e servizi, riportandovi la concessione del servizio di gestione della piscina comunale al fine di poter procedere al relativo affidamento.

*Il Presidente  
Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente